

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA DISCIPLINA DELL'ADESIONE CONTRATTUALE AI FONDI NEGOZIALI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELL'ARTIGIANATO

In data 16 dicembre 2016 presso la sede di Ebav sita in Marghera Venezia

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL regionale Veneto, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

CISL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;

UIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei;

PREMESSE

- la previdenza complementare è uno strumento indispensabile al lavoratore per assicurare prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato;
- la diffusione della previdenza complementare fra i lavoratori dipendenti del settore dell'artigianato risulta ancora particolarmente ridotta;
- la contrattazione collettiva artigiana, ai diversi livelli, al fine di promuovere l'adesione dei lavoratori alla previdenza complementare di natura negoziale, sta introducendo nuove tipologie di contribuzione denominate, ad esempio, "quota di adesione contrattuale", "contributo contrattuale", ecc. (di qui in avanti "contributo contrattuale") che determinano meccanismi di "adesione contrattuale";
- sussiste la necessità di regolamentare in modo ordinato e omogeneo tali fattispecie in particolar modo per fornire corrette informazioni alle imprese ed ai lavoratori interessati;
- al lavoratore dell'artigianato veneto va assicurata la più ampia libertà di scelta all'interno del perimetro dei fondi negoziali per l'artigianato

29

B

M

MS

SA

A

1

B

le premesse in epigrafe fanno parte integrante dell'accordo.

Alla luce di quanto appena indicato parti convengono quanto segue:

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica alle imprese ed ai dipendenti dei settori nei quali la contrattazione collettiva artigiana, ai diversi livelli, preveda l'istituzione di nuove tipologie di contribuzione che determinano meccanismi di "adesione contrattuale" a Fondi Negoziati per l'Artigianato (di seguito FNA, Fondi Negoziati Artigianato).

2) DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE CONTRATTUALI E DELLE MODALITA' DI ADESIONE

Gli Accordi che introducono le tipologie di contribuzione che determinano meccanismi di "adesione contrattuale" (di seguito definiti AAC – Accordi Adesione Contrattuale) possono prevedere i FNA a cui attribuire il "contributo contrattuale" in via facoltativa o obbligatoria.

L'attribuzione facoltativa del "contributo contrattuale" in alternativa alla liquidazione in busta paga. Salvo diversa previsione nell'AAC, in caso di silenzio da parte del lavoratore, è prevista la liquidazione in busta paga.

L'attribuzione obbligatoria del "contributo contrattuale" ad uno dei FNA. In questo caso il versamento a carico dell'impresa è obbligatorio ed il lavoratore potrà scegliere fra gli FNA di riferimento del settore artigiano.

Il versamento del "contributo contrattuale" al FNA prescelto dal lavoratore comporta, nel caso in cui lo stesso non risulti iscritto, l'"adesione contrattuale" al FNA stesso. Il lavoratore assume la qualità di "aderente contrattuale" e come tale dovrà essere registrato dal FNA.

La scelta di attribuire il contributo ad uno dei FNA, determina la destinazione al Fondo prescelto di tutte le contribuzioni maturande. L'AAC può altresì definire i tempi durante i quali il lavoratore manifesterà la propria volontà. Qualora non sia indicato, si prevede fin d'ora un periodo massimo di sei mesi.

L'AAC può regolamentare l'attribuzione automatica del "contributo contrattuale" ad un FNA nel caso di inerzia del lavoratore rispetto all'indicazione dell'AAC.

Nel caso di "attribuzione obbligatoria" ad uno dei FNA, in carenza della previsione descritta nel periodo precedente e qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà nei tempi definiti dall'AAC (o entro i sei mesi sopraindicati), a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista il "contributo contrattuale" è trasferito a cura del datore di lavoro al FNA a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) ADEMPIMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI DEI FNA

I FNA sono tenuti a valutare l'applicabilità del presente accordo rispetto alle rispettive previsioni statutarie e ad operare di conseguenza al fine di permettere la raccolta del "contributo contrattuale".



4) GESTIONE DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE

- Lavoratori non iscritti ad un FNA

Per i lavoratori che decidono di destinare il contributo contrattuale ad un FNA, e non risultino già iscritti allo stesso, il "contributo contrattuale" viene destinato al comparto previsto da statuto per i lavoratori silenti. Rimane salva la possibilità, in capo al lavoratore, di modificare la scelta di investimento secondo quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo per i lavoratori silenti.

Nel caso di "adesione contrattuale", permane in capo al lavoratore la possibilità di completare la propria adesione al Fondo prescelto attivando anche il conferimento di TFR e, eventualmente, delle contribuzioni a proprio carico e a carico del datore di lavoro.

I lavoratori non iscritti alla previdenza complementare che scelgano di ricevere il contributo contrattuale in busta paga (qualora prevista), possono successivamente decidere di aderire ad un fondo negoziale. Tale adesione non comporta in automatico il conferimento del contributo contrattuale al fondo stesso.

- Lavoratori già iscritti ad un FNA.

Nel caso in cui il lavoratore richieda il versamento ad un FNA, egli dovrà scegliere di conferire la contribuzione al Fondo a cui è già iscritto.

Il "contributo contrattuale" si somma agli altri versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo e viene destinato al comparto di investimento scelto dall'associato.

È comunque esercitabile la richiesta di liquidazione in busta paga del contributo (qualora prevista). L'opzione "busta paga" è esercitabile anche dagli iscritti come "silenti" al FNA (per effetto del meccanismo del silenzio – assenso, ovvero ai sensi dell'art.8, c. 7, lett. b) del D. Lgs 252/2005).

L'iscritto "silente" che destina volontariamente al FNA la "contribuzione contrattuale", perde la qualifica di aderente "silente" ed assume la qualifica di aderente "esplicito".

Il FNA che riceve la "contribuzione contrattuale" di un aderente "silente" a seguito di attribuzione automatica susseguente a mancata espressione di volontà avrà cura di informare adeguatamente l'aderente sulla sua particolare situazione (silente sotto il profilo della normativa derivante dal D. Lgs 252/2005 e silente per quanto riguarda la mancata scelta del Fondo cui destinare la quota contrattuale).

Le aziende che riceveranno scelte non conformi a quanto qui disciplinato dovranno considerarle non valide e dovranno attribuire il contributo al FNA a cui il lavoratore risulta iscritto.

- Lavoratori già iscritti ad altri Fondi diversi dai FNA

Il lavoratore iscritto a fondi diversi da quelli individuati (fondi aperti, etc) dagli AAC, sarà tenuto comunque a scegliere se destinare il contributo "contrattuale" ad uno dei FNA (o se richiederne la liquidazione in busta paga, qualora prevista). Nel caso di versamento del contributo contrattuale al

FNA, il lavoratore risulterà iscritto contemporaneamente a due forme di previdenza complementare.

Il lavoratore aderirà al FNA come “aderente contrattuale” con il solo contributo contrattuale. All’altro Fondo l’adesione proseguirà in modo conforme alle scelte precedentemente effettuate in materia di destinazione del TFR. Rimane facoltà del lavoratore unificare le posizioni secondo quanto stabilito dagli statuti e dai regolamenti dei Fondi Pensione e fatto salvo quanto disciplinato al paragrafo che disciplina il trasferimento del contributo contrattuale in costanza di rapporto di lavoro.

Perdita dei requisiti di partecipazione al FNA.

Gli statuti dei FNA prevedono, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione:

- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- il riscatto parziale, secondo le condizioni previste dalla legge;
- il riscatto totale (o la prestazione pensionistica), secondo le condizioni previste dalla legge.

Gli statuti dei FNA, di regola, prevedono altresì, alla perdita dei requisiti di partecipazione, forme di riscatto cosiddetto “immediato”, che non godono dei regimi di tassazione agevolata.

Salvo diverse indicazioni degli AAC, relativamente al tema del riscatto, al “contributo contrattuale” sono applicate le norme generalmente previste per la contribuzione ordinaria.

I FNA applicheranno tali norme al “contributo contrattuale” declinandole per il tramite dei rispettivi statuti e regolamenti.

In caso di contribuzione non continuativa (una tantum), alla perdita dei requisiti di partecipazione:


- la parte residuale del contributo una tantum ancora dovuta deve essere versata dall’azienda al FNA in un’unica soluzione alla prima scadenza utile sulla base di quanto previsto dai Regolamenti.
- Gli statuti e dai regolamenti dei FNA possono prevedere la presentazione dell’eventuale domanda di riscatto anche prima del completamento della contribuzione.

Trasferimento del contributo contrattuale in costanza di rapporto di lavoro

Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro e decorsi due anni di iscrizione al FNA, ha la facoltà di trasferire ad altro fondo l’intera posizione individuale maturata, comprensiva del “contributo contrattuale” versato. La portabilità del “contributo contrattuale” maturando è possibile nel caso di trasferimento ad altro FNA; in tutti gli altri casi, il contributo contrattuale continuerà ad essere versato al FNA inizialmente indicato. Sono fatte salve le disposizioni in essere per quanto riguarda il settore edile.

Spese

È demandata agli FNA ogni disposizione relativa alle spese di gestione della fattispecie “aderenti contrattuali”.



4

Attività Informativa a favore dei dipendenti

I FNA destinatari della contribuzione contrattuale sono tenuti ad informare ogni aderente contrattuale relativamente alle caratteristiche della forma pensionistica. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, è demandata agli Organi di ciascun FNA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di tale attività.

5) PUBBLICITÀ DEI TESTI CONTRATTUALI

Le parti firmatarie sono tenute, anche per il tramite di Ebav, ad inviare ai FNA i testi degli accordi nei quali sia contenuta l'istituzione di un "contributo contrattuale" per la previdenza complementare.

6) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli altri aspetti non esplicitamente richiamati dal presente Accordo, ai lavoratori si applica la normativa statutaria prevista dal FNA prescelto.

Le Parti impegnano fin d'ora a:

- verificare periodicamente l'efficacia di quanto qui concordato anche alla luce delle indicazioni dei FNA
- integrare il presente accordo ove necessario.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

